

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE
ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO**

Marzo - Aprile 2026

A cura di:

Martina Flamini
Julia Hasani
Eugenia Pompei
Tecla Presezzi
Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI.....	4
1.1 Status di rifugiato	4
1.1.1 Appartenenza a un determinato gruppo sociale.....	4
1.2 Protezione complementare	8
1.2.1 Inclusione sociale e lavorativa.....	9
1.2.2 Violenza o sfruttamento nel Paese di accoglienza	9
1.2.3 Minore straniero non accompagnato	10
2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI.....	11
2.1 Audizione	11
2.2 Doveri di cooperazione istruttoria	12
2.3 Le procedure accelerate	13
2.3.1 Le domande proposte da persone provenienti dai c.d. Paesi sicuri.....	13
2.4 Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	14
2.5 Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente	16
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO.....	17
3.1 I casi di inespellibilità	17
3.1.1 Espulsione e protezione internazionale	20
3.2 La tutela dell'unità familiare	21
3.2.1 Vita privata e familiare	21
3.2.2 Permesso di soggiorno per motivi familiari.....	22
3.3 Esecuzione dell'espulsione.....	23
3.3.1 Accompagnamento alla frontiera	23
3.3.2 Convalida e proroga del trattenimento.....	24
3.3.3 Misure alternative al trattenimento.....	25
3.3.4 Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024.....	25

1. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1 Status di rifugiato

1.1.1 Appartenenza a un determinato gruppo sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 7057/2026, ud. 03/02/2026, dep. 24/03/2026 – Rel. Scalia, Pres. Tricomi
Massimata con riferimento ai presupposti per il riconoscimento della protezione complementare [protezione internazionale - protezione speciale - violenza domestica - minore straniero non accompagnato - effettiva protezione statale - vulnerabilità - maggiore età nel corso del procedimento - non imputabile al ricorrente]

Nel caso di specie il timore del richiedente protezione verso il proprio patrigno – persona violenta e maltrattante nelle condotte nei confronti di tutti i componenti della famiglia – per sfuggire alle cui continue violenze il ricorrente sarebbe stato costretto a sottrargli del denaro, allontanandosi quindi dal Paese di origine, sarebbe stato ritenuto dal Tribunale non idoneo a fondare la protezione internazionale, definendolo, piuttosto, una mera “lite tra privati”.

La S.C., nell’accogliere il ricorso, ha ribadito il principio di diritto in tema di violenza domestica evidenziando che *“in tema di protezione internazionale, qualora il richiedente asilo allegghi di essere stato vittima di violenza domestica o di genere, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall’art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare - ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori - i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007 in termini di rischio effettivo di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante” da agente privato. Deve sul punto risultare che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l’audizione del ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine (Cass., Sez. I, 15 marzo 2024, n. 6984)”*. Nel cassare il provvedimento la S.C. ha evidenziato che il Tribunale *“nell’esercizio dei poteri di collaborazione istruttoria suoi propri, provvederà a dare svolgimento – non mancando di procedere anche all’audizione del ricorrente, per vagliarne la condizione personale in rapporto alla giovane età, in quanto appena diciassettenne al momento della fuga – a una indagine sulla reale possibilità di accesso in Costa d’Avorio a forme di protezione statale rispetto a condotte di violenza e maltrattamento in ambito familiare, da parte di coloro che, minorenni, ne siano stati attinti, riscontrando, altresì, esistenza e consistenza della risposta sanzionatoria di quello Stato”*.

La S.C. ha altresì evidenziato che *“il riconoscimento del diritto del minore straniero non accompagnato di una più incisiva protezione internazionale e non, che, integrativo di uno statuto di tutela multilivello, deve preliminarmente valorizzare della minore età la sussistenza già al momento dell’accesso della persona in Italia. Si è già detto infatti da questa Corte che, in tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell’accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di elemento rilevante. Come risulta da numerosi indici normativi, il minore*

rappresenta infatti un soggetto vulnerabile, cosicché il raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento, i cui tempi non possono essere imputati al richiedente protezione, ne impone comunque la considerazione (Cass., Sez. I, 20 luglio 2022, n. 22771)”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 8304/2026, ud. 03/03/2026, dep. 03/04/2026 – Rel. Russo, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente donna nigeriana - domanda reiterata - indicatori di tratta a scopo di sfruttamento sessuale - identificazione - procedura di *referral* - dovere di cooperazione istruttoria - attualità del pericolo - *re-trafficking*]

Nel caso di specie la ricorrente, donna nigeriana, (Edo State), in Italia dal 2008, ha presentato domanda di protezione reiterata, cambiando la precedente dichiarazione in cui aveva dichiarato di essere fuggita per persecuzione da una setta, affermando con la domanda reiterata di essere stata vittima di tratta e costretta a prostituirsi per ripagare un debito e di non averlo indicato prima per paura.

La Commissione Territoriale, pur non dubitando della credibilità della vicenda narrata in relazione alla tratta, ha ritenuto non attuale il pericolo per la ricorrente non avendo essa più contatti con i trafficanti, e ha quindi escluso la protezione internazionale, riconoscendo alla ricorrente la protezione speciale. La S.C. rileva che *“la Commissione ha quindi operato una pre-identificazione della persona come vittima di tratta, ma ritenendo la vicenda irrilevante ai fini della protezione per assenza del rischio non ha attivato le procedure di compiuta identificazione”*.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso della richiedente sul rilievo che, trattandosi di domanda reiterata, sarebbe rimasta preclusa la rinnovazione tout court del giudizio di credibilità già formulato e ulteriormente aggiungendo: *«Non sussistendo, nella fattispecie, nuovi elementi sia in merito al timore connesso alla vicenda narrata in sede di prima istanza, sia con riferimento alla possibilità che la ricorrente possa essere vittima di tratta, posto che non è stata allegata alcuna relazione dei servizi sociali attestante la sua situazione, né altra documentazione in merito, ciò non consente una riesamina del caso, deve quindi escludersi il riconoscimento di forme di protezione fondate su rischio specifico (status di rifugiato e protezione sussidiaria sub art. 14, lettere a) e b) del d.lgs. 2007 n. 251)»*.

La S.C. ha affermato che il dovere del Tribunale non era di ripetere il giudizio di (non) credibilità della prima narrazione resa dalla ricorrente - e cioè di essere stata perseguitata da una setta - né di valutare la sussistenza di elementi nuovi (già positivamente valutati dalla Commissione), al fine di riesaminare il caso, bensì di esaminare le allegazioni prospettate con la domanda reiterata e verificare, assolvendo al dovere di cooperazione istruttoria, se si configurasse il rischio persecutorio o di danno grave in termini di attualità.

La S.C. nell'accogliere il ricorso della ricorrente ha ribadito che *“è consolidata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ove la richiedente alleghi di essere stata trasferita dal paese di origine con la violenza o l'inganno, abusando delle sue condizioni di vulnerabilità sociale e familiare, a fini di sfruttamento, il giudice, anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante, è tenuto a valutare l'attendibilità del racconto, alla luce delle "Linee guida" sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR e ad assumere informazioni pertinenti ed aggiornate non solo sul paese d'origine, ma anche sul paese di transito e di destinazione (Cass. n. 23883 del 04/08/2023; Cass. n. 5867 del 05/03/2024; Cass. n. 5867 del 05/03/2024). Inoltre, questa Corte ha affermato che alle vittime di tratta può essere riconosciuto lo status di rifugiato purché siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione datane dagli artt. 2 e segg. del d.lgs. n. 251 del 2007 e in particolare, qualora la tratta abbia come vittime le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, essa può considerarsi atto persecutorio in quanto riconducibile alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una*

caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè l'appartenenza al genere femminile. È compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere. La valutazione del singolo caso deve quindi svolgersi tramite l'acquisizione di informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine della richiedente, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, senza limitarsi alla verifica del rischio di re-trafficking, ma dovendosi estendere al rischio di subire gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta (Cass. n. 676 del 12/01/2022 Cass. n. 17448 del 19/06/2023; Cass. n. 7283 del 19/03/2024). Ed ancora, per quanto attiene alle procedure di identificazione, si è affermato che l'identificazione della vittima di tratta, anche ove non sia già avvenuta dinanzi alla Commissione territoriale, può essere accertata dal giudice, nell'adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria; in particolare, ove nel corso dell'audizione emergano indicatori di tratta, il giudice sospende l'esame e rinvia il richiedente protezione internazionale (con una procedura c.d. di referral) ad un ente antitrattra per la seconda fase, volta all'identificazione formale ed alla determinazione dello status di vittima da parte di personale qualificato e autorizzato, mediante ascolto ed esame di tutte le circostanze del caso, rilevanti al fine dell'identificazione predetta (Cass. n. 27797 del 28/10/2024; Cass. n. 32133 del 10/12/2025)".

- Sez. 1, Ordinanza n. 8307/2026, ud. 03/03/2026, dep. 03/04/2026 – Rel. Russo, Pres. Giusti non massimata
[donna peruviana - violenza domestica - violenza di genere - tutela effettiva delle autorità statali]

Nel caso portato all'attenzione della S.C. la ricorrente, donna peruviana, ha riferito di aver lasciato il Paese di origine a causa della violenza domestica subita. In particolare, la ricorrente lamentava la violenza da parte della suocera ma anche il comportamento del marito che, da un lato, non ha assunto le sue difese, dall'altro ha tenuto lo stesso comportamento denigratorio della suocera.

La S.C. nell'accogliere il ricorso della ricorrente ha ritenuto che *“il Tribunale non ha né proceduto all'audizione della ricorrente per approfondire le tematiche emerse nel colloquio in Commissione né provveduto all'assunzione di informazioni sul paese d'origine riguardo il fenomeno della violenza domestica così violando il dovere di cooperazione istruttoria ed erroneamente inquadrando il fenomeno come un fatto privato con ciò facendo cattiva applicazione del principio, ormai solido nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la violenza di genere, al pari di quella contro l'infanzia, non può essere ricondotta alla categoria del «fatto meramente privato», poiché essa costituisce una delle fattispecie espressamente previste dall'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 251 del 2007, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, sia con riferimento agli «atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale» (lett. a), che con riguardo, in generale, agli «atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia» (lett. f) (Cass. n. 27204 del 11/10/2025; si vedano anche Cass n. 22783 del 07/08/2025; Cass. n. 11175 del 10/06/2020). In particolare, in più occasioni si è rimarcato che a fronte della allegazione di siffatte vicende sussiste il dovere del giudice di verificare se nel paese di provenienza le autorità statuali contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l'audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine (Cass. n. 6984 del 15/03/2024). Da ultimo, si deve osservare che non è nemmeno chiara la ragione per la quale il Tribunale afferma che la donna ha mantenuto buoni rapporti con il marito e perché si dovrebbe dare prevalenza al «diritto del marito» di*

vivere con la moglie, quando la intollerabilità di questa convivenza è stata, almeno a dire della donna, la ragione per cui ella si è allontanata. Una simile concezione del matrimonio, come imposizione autoritaria della convivenza in quanto diritto del marito, è certamente estranea al nostro sistema di tutela della libertà e dignità della persona”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 9333/2026, ud. 09/01/2026, dep. 13/04/2026 – Rel. Casadonte, Pres. Giusti non massimata
[donna ivoriana - violenza di genere - matrimonio forzato - violenza domestica - violenza sessuale - mutilazioni genitali femminili - effettiva tutela statale - dovere di cooperazione istruttoria]

Nel caso di specie la ricorrente, donna ivoriana, ha riferito di non avere avuto la possibilità di studiare e di avere sempre lavorato nel settore agricolo. Avendo suo padre un cospicuo debito con un proprietario terriero locale, un uomo musulmano, e non potendolo onorare, offriva sua figlia come saldo, obbligandola a sposare il suo creditore. Sebbene la giovane ricorrente si trovasse incinta dell'uomo con cui aveva una relazione al momento, si vide costretta ad assecondare l'imposizione del padre. Una volta nato, il bambino veniva affidato al padre biologico, che moriva circa un anno dopo, e rimaneva successivamente presso la famiglia paterna, non volendo il marito della ricorrente che ella se ne occupasse. Nel corso del matrimonio la stessa, ultima di quattro mogli, veniva maltrattata dalle altre donne e picchiata per la frequentazione religiosa. Le veniva intimato di praticare la mutilazione genitale come segno di rispetto e obbedienza nei confronti del marito. Le percosse sulla donna erano così aggressive e frequenti che in un'occasione le provocarono un aborto. Un giorno, approfittando di un'incursione devastante da parte di ribelli libanesi nei campi del marito che aveva creato un certo scompiglio e la fuga di molte persone, la ricorrente fuggiva anch'ella, affidando i suoi figli ad una conoscente e portando con sé una somma di denaro sottratta al marito. Per andare il più lontano possibile attraversava il Ghana, poi il Burkina Faso, il Mali, in Niger, infine in Libia, dove si fermava circa un anno lavorando presso i genitori anziani di un militare libico per guadagnare il necessario per imbarcarsi verso l'Italia. Nel mese precedente all'imbarco, in attesa della partenza, la ricorrente si fermava in un luogo indicato dai militari e lì, insieme ad altre donne, veniva costretta a rapporti sessuali con i libici dietro minaccia di essere uccise. Nell'agosto 2021 la ricorrente giungeva in Italia.

La ricorrente impugnava il provvedimento della CT che rigettava la domanda di protezione internazionale in tutte le sue forme e riconosceva alla ricorrente il diritto alla protezione nazionale. Il Tribunale confermava il provvedimento della CT ritenendo che le vicende narrate fossero prevalentemente situazioni individuali di tipo familiare, non supportate da elementi concreti e attuali di rischio in caso di rimpatrio, anche considerata l'assenza di contatti con il marito dal 2019 e l'assenza di adeguata spiegazione sul mancato ricorso alle autorità del Paese di origine.

La S.C. nell'accogliere il ricorso della ricorrente ha evidenziato che *“la costrizione al matrimonio integra una forma tipica di violenza di genere e può costituire fatto persecutorio rilevante ai fini dello status di rifugiato, a prescindere dalla maggiore età della donna, dalla durata della convivenza o dall'assenza di mutilazioni genitali (Cass., n. 12647/2022;). Tali condotte non possono essere degradate a meri “fatti privati” e sottovalutati in considerazione della mancata spiegazione dell'omesso ricorso alla autorità del paese di origine, senza considerare il contesto sociale e culturale nel quale si sono verificati al fine di accertare se esso legittima o meno la compressione sistematica dei diritti fondamentali delle donne, in coerenza con l'art. 60 della Convenzione di Istanbul del 2011”.*

La S.C., ha richiamato i principi di diritto affermati dalla Cassazione (Cass., n. 30360/2021) e la giurisprudenza europea rilevando che *“le donne possono costituire un gruppo sociale ai fini della direttiva qualifiche quando, nel Paese di origine, siano esposte – per il solo fatto del sesso – a violenze fisiche o psichiche, incluse quelle*

domestiche; in tali casi, il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria è giuridicamente dovuto (CGUE, Grande Sezione, 16 gennaio 2024, causa C-621/21)" e ha concluso ribadendo il dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità giudiziaria evidenziando che nel caso di specie "nonostante la ricorrente abbia l'impossibilità concreta di ottenere protezione nel contesto rurale di provenienza e l'assenza di qualsiasi reale alternativa alla fuga, il Tribunale, che non ha escluso la credibilità delle allegazioni e dichiarazioni, non ha svolto immotivatamente il dovuto approfondimento istruttorio sulla capacità dello Stato ivoriano di prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere, omettendo così di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria officiosa imposto dalla normativa in materia di asilo".

1.2 Protezione complementare

- Sez. 1, Ordinanza n. 6547/2026, ud. 04/11/2025, dep. 19/03/2026 - Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente tunisina – differenza tra permesso per cure mediche e protezione complementare]

Nel caso in esame, "la Commissione territoriale aveva escluso che ricorressero i presupposti per l'ottenimento delle protezioni maggiori. Tuttavia, essendo la richiedente protezione affetta da malattia infiammatoria pelvica, già in trattamento, e da stati d'ansia ricorrenti che necessitavano di trattamento psichiatrico, trasmetteva gli atti al Questore al fine del rilascio del permesso per cure mediche di cui all'art. 32, comma 3.1, d.lgs. 25 del 2008."

La ricorrente propone ricorso per cassazione deducendo "ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n.251 del 2007 e degli artt. 8, 19 e 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, nonché dell'art. 8 CEDU, per avere il Tribunale ritenuto che la forma di protezione derivante dal permesso di soggiorno per protezione speciale fosse compresa nell'ottenimento del permesso di soggiorno per cure mediche, mentre, invece, le due forme di protezione nazionale sono diverse, quanto a durata e a presupposti, con la conseguenza che il giudice del merito ha erroneamente omesso di valutare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della richiesta protezione speciale."

Nell'accogliere il motivo di censura, la S.C. chiarisce che "risulta plasticamente dal tenore della legge che i due permessi, l'uno per cure mediche e l'altro per protezione speciale, non possano essere considerati come due forme di protezione sovrapponibili o interscambiabili. Per un verso, ciò si comprende dalla scelta del legislatore che ha inteso apprestare due diverse protezioni, l'una legata ad un evento di matrice patologica e l'altra legata al radicamento raggiunto dallo straniero sul territorio nazionale, sotto il profilo sia della integrazione familiare che della integrazione sociale. Vuol dire che con le due forme di protezione nazionale l'ordinamento risponde ad esigenze distinte: nel primo caso, all'esigenza che lo straniero che non può curarsi adeguatamente nel Paese di origine venga sottoposto alle opportune cure atte a ristabilire l'equilibrio psico-fisico necessario ad una vita salubre; nel secondo caso, all'esigenza di evitare lo sradicamento dello straniero che si è integrato nel tessuto economico-sociale e/o la rottura dei legami familiari che si sono costruiti o consolidati sul territorio nazionale. Tanto si comprende anche dalla diversa durata dei due permessi di soggiorno: l'uno di durata correlata al trattamento medico richiesto, rinnovabile fino ad un anno, salvo casi particolari in cui può avere durata maggiore, l'altro di durata biennale."

1.2.1 Inclusione sociale e lavorativa

- Sez. 1, Ordinanza n. 7475/2026, ud. 03/03/2026, dep. 29/03/2026 - Rel. Caiazza, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente gambiano - percorso avviato in forza del permesso semestrale provvisorio rilasciato al ricorrente – presupposto precario – sforzo di inserimento]

Il giudice del merito rigetta la domanda di protezione complementare sostenendo che i documenti prodotti in relazione alle attività lavorative e di formazione intraprese dal ricorrente *“erano assai scarni, considerando che tale percorso era stato avviato in forza del permesso semestrale provvisorio rilasciato al ricorrente, come richiedente asilo, e quindi su di un presupposto precario, e subordinatamente al definitivo scrutinio della sua domanda di protezione.”*

Nell'accogliere il ricorso, la S.C. torna a precisare che *“tale motivazione non è condivisibile, anzitutto per un argomento di carattere sistematico. Invero, il fatto che il ricorrente avesse intrapreso le citate iniziative quando era titolare di un permesso di soggiorno provvisorio, come evidenziato dal Tribunale, dimostra semplicemente la buona volontà dello straniero di rispettare le leggi nazionali e la relativa sensibilità diretta a conseguire la richiesta integrazione socio-lavorativa, necessaria al fine di ottenere il riconoscimento della protezione speciale richiesta. Pertanto, la valutazione negativa espressa dal giudice di merito non è plausibile e non trova riscontro nell'ambito dell'ordinamento positivo. Detto ciò, va osservato che il Tribunale, nell'esaminare la copiosa documentazione prodotta, non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte.*

Al riguardo, in tema di protezione internazionale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (Cass., n. 29159/2024).”

1.2.2 Violenza o sfruttamento nel Paese di accoglienza

- Sez. 1, Ordinanza n. 6578/2026, ud. 03/03/2026, dep. 19/03/2026 - Rel. Tricomi, Pres. Giusti non massimata
[ricorrente ghanese – sfruttamento lavorativo nel Paese di accoglienza – accertamento istruttorio]

Nel ricorso in esame *“si contesta l'omessa valutazione dei profili della "vulnerabilità presentata dal richiedente conseguente alle reiterate e persistenti condizioni di sfruttamento lavorativo di fatto a cui era stato costretto lungo il suo lunghissimo soggiorno in Italia – oggetto di documentazione ad opera delle relazioni sociali analiticamente dedotte, allegate ed ampiamente richiamate -, nonché allo stato di sradicamento intervenuto rispetto al contesto d'origine e le evidenti deteriori condizioni materiali che ivi ritroverebbe in caso di rimpatrio forzato, assunte da una dimensione comparativa rispetto al contesto d'accoglienza.”*

La S.C. accoglie il ricorso affermando che *“nel caso di specie il Tribunale, pur dando atto che il ricorrente aveva depositato documentazione proveniente da Enti operanti nel settore della prevenzione dello sfruttamento lavorativo, ne ha escluso del tutto la rilevanza sotto il profilo della vulnerabilità del richiedente, affermando che «Le relazioni sociali del 2016 e del 2023, principalmente rappresentative delle dichiarazioni rese*

dall'istante e sprovviste di documentazione a supporto, sono -nella loro unicità- del tutto irrilevanti e non giustificano, di per sé sole, l'accoglimento del ricorso», in modo apodittico, senza che sia possibile ricostruire il percorso argomentativo posto a fondamento del ragionamento decisorio e senza che sia emerso alcuna cooperazione istruttoria volta ad acquisire più diffusi e completi elementi di valutazione rilevanti ai fini della possibile sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie disciplinata dall'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998. Per contro il ricorrente, con sufficiente specificità, afferma di avere prodotto documentazione illustrativa di condizioni di sfruttamento lavorativo in atto anche in pregiudizio dell'odierno ricorrente, per avere anch'egli fornito alle associazioni le necessarie informazioni. Nella descritta e documentata situazione, alla stregua del regime protettivo a tutela dello straniero vittima di sfruttamento lavorativo di cui si è detto, il giudice del merito, con piena cognizione, è tenuto a verificare ed accertare la sussistenza o meno dei presupposti stabiliti dalle norme citate, ed in particolare di quelli del comma 12 quater cit., vale a dire la condizione di particolare sfruttamento lavorativo, la denuncia o la cooperazione nel procedimento penale, ove avviato, a carico del datore di lavoro, alla luce delle acquisizioni istruttorie fornite dalla parte, inclusi gli accertamenti eseguiti in sede penale. Nel caso di specie, è stata, invece, del tutto omessa l'indagine fattuale e l'accertamento in concreto dei requisiti prescritti dalle citate norme al fine di pervenire alla corretta sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta perché il Tribunale ha compiuto una valutazione meramente formalistica della documentazione prodotta, che proveniva da Centri specializzati e che dava atto di una narrazione coerente e conforme alla diffusa pratica del caporalato e del lavoro irregolare, senza svolgere alcuna verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta in ragione di una condizione di vulnerabilità conseguente allo sfruttamento lavorativo. La motivazione risulta apparente laddove è affermato che il documento contenevano eminentemente dichiarazioni del ricorrente perché non considera e non esprime alcun apprezzamento in relazione alla positiva valutazione degli enti in merito alla forte esposizione del ricorrente al caporalato e allo sfruttamento lavorativo e alla presa in carico del cittadino straniero da parte dai servizi di assistenza legale e di orientamento al lavoro di progetto.”

1.2.3 Minore straniero non accompagnato

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7057/2026, ud. 03/02/2026, dep. 24/03/2026 – Rel. Scalia, Pres. Tricomi massimata**

[ricorrente ivoriano - minore età – soggetto vulnerabile – raggiungimento della maggiore età nel corso del giudizio]

In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia, trattandosi di elemento rilevante perché, come risulta da numerosi indici normativi, il minore rappresenta un soggetto vulnerabile, cosicché il raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento, i cui tempi non possono essere imputati all'interessato, ne impone, comunque, la considerazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, con rinvio, il decreto del tribunale che aveva rigettato la domanda di protezione speciale, senza valutare la situazione personale di un richiedente ivoriano, ancora diciassettenne al momento della fuga, il quale aveva dichiarato di essersi allontanato dal suo paese, per sottrarsi alle continue violenze e maltrattamenti del suo patrigno nei confronti di tutti i componenti della famiglia).

2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE - QUESTIONI PROCEDURALI

2.1 Audizione

- Sez. 1, Ordinanza n. 6541/2026, ud. 04/11/2025, dep. 19/03/2026 - Rel. Reggiani, Pres. Acierno massimata
[ricorrente tunisino – nuovo motivo di protezione in sede di ricorso – dovere di cooperazione istruttoria]

Nell'ambito di giudizio avviato a seguito del diniego di protezione internazionale della commissione territoriale, nel caso di indisponibilità della videoregistrazione di cui all'art. 35-bis, comma 11, lett. a, del d.lgs. n. 25 del 2008, all'obbligo del giudice di fissare l'udienza non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni o davanti alla commissione territoriale (nel qual caso il verbale o la trascrizione delle dichiarazioni medesime devono essere resi disponibili unitamente al fascicolo), o, se necessario, davanti al tribunale, e purché l'autorità giudiziaria adita con il ricorso possa verificare l'indispensabilità dell'ascolto alla luce di tutti gli elementi già sindacati in precedenza, così da valutare se la decisione di rigetto possa essere o meno condivisa senza integrazioni.

In tema di protezione internazionale, l'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 deve essere letto in conformità al disposto dell'art. 46, par. 3, della direttiva 2013/32/UE nell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia UE, con la conseguenza che, ove il ricorso contro il provvedimento di diniego di protezione contenga motivi o elementi di fatto nuovi e sufficientemente circostanziati, asseritamente verificatisi prima dell'adozione di tale decisione, o addirittura prima della presentazione della domanda di protezione internazionale, tali motivi devono essere qualificati come "ulteriori dichiarazioni", ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE, e di conseguenza, il giudice, se richiesto, non può sottrarsi all'audizione del richiedente, trattandosi di strumento essenziale per verificare, anche in relazione a tali nuove allegazioni, la coerenza e la plausibilità del racconto, quali presupposti per attivare il dovere di cooperazione istruttoria.

- Sez. 1, Ordinanza n. 6544/2026, ud. 04/11/2025, dep. 19/03/2026 - Rel. Reggiani, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente pakistano – riduzione in schiavitù – sfruttamento da minore – tratta – accertamento istruttorio]

Nel caso in esame, "con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per omesso approfondimento istruttorio officioso - mancata audizione del ricorrente – nonché la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 d.lgs. n. 251 del 2007, dell'art. articolo 8, comma 3, e articolo 35 bis, comma 9, d.lgs. n. 25 del 2008 - mancato esame di COI aggiornate - in relazione agli artt. 7 e 14, lett. b), d.lgs. n. 251 del 2007 in merito alla condizione di vittima di riduzione in schiavitù, sfruttamento lavorativo

di minore e tratta, oltre che in relazione all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007, in merito alla violenza indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente."

La S.C. accoglie il motivo osservando che *"nel caso di specie, il ricorrente risulta avere chiesto di essere sentito per chiarire le ragioni per cui ha lasciato il suo Paese. La decisione di rigetto e il Tribunale, nonostante nulla abbia precisato in ordine alla non credibilità delle allegazioni sulla condizione di povertà della famiglia di origine e alle condizioni di vita e di lavoro del richiedente asilo, all'epoca dei fatti minorenni, si è soffermata sulla genericità di altre allegazioni, riferite alle violenze e minacce dei creditori, evidenziando la ritenuta incongruenza relativa alla giustificazione relativa al fatto che la parte aveva descritto condotte gravi del suo datore di lavoro ma poi non l'aveva denunciato, relegando poi la vicenda nell'ambito di un carattere strettamente privato, e limitata al luogo di lavoro del richiedente, senza operare alcun accertamento sulle condizioni di lavoro minorile nel Paese di origine.*

L'audizione del ricorrente, richiesta proprio per chiarire le ragioni dell'espatrio, avrebbe chiarito i dubbi e le incongruenze riscontrate dal Giudice."

2.2 Doveri di cooperazione istruttoria

- Sez. 1, Ordinanza n. 4711/2026, ud. 02/12/2025, dep. 03/03/2026 – Rel. Caiazza, Pres. Acierno non massimata
[protezione sussidiaria - protezione speciale - vulnerabilità - fonti COI aggiornate - diritti umani - art. 8 CEDU]

La S.C. ha accolto il ricorso di un cittadino nigeriano, richiamando il principio di diritto in tema di protezione sussidiaria (Cass. n. 25440/2022), ha ritenuto che *"il principio trova applicazione anche in relazione alla protezione speciale ove il giudice del merito non abbia considerato le fonti d'informazioni più recenti, ancorché allegare e prodotte nel giudizio di merito, ai fini del riconoscimento di una delle forme di vulnerabilità tutelate poste a base del diritto alla protezione speciale, quali una condizione di così grave instabilità politica idonea ad escludere un rientro privo di rischio di violazione di diritti umani. In particolare, nel ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha allegato fonti specifiche, ben individuate, in relazione ad una situazione di diffusa e pericolosa conflittualità interna nel paese d'origine, cioè una situazione di instabilità forte che lo esporrebbe a gravi violazioni dei diritti umani, che il giudice del merito ha ommesso di esaminare e valutare, fermandosi a fonti meno recenti. Ora, alla luce del richiamato orientamento di questa Corte- cui, come già osservato, il collegio intende dare continuità- inerente alla protezione sussidiaria, ma la cui ratio è certo applicabile anche alla protezione speciale oggetto dell'unico motivo del ricorso, è da accogliere la doglianza afferente alla prima parte della critica, avente ad oggetto il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.1, d.lgs. n. 286/98, per aver il Tribunale rigettato tale domanda senza assumere informazioni aggiornate circa la situazione generale del Paese d'origine, come allegare dal ricorrente".*

- Sez. 1, Ordinanza n. 8309/2026, ud. 03/03/2026, dep. 03/04/2026 – Rel. Russo, Pres. Giusti massimata
[Motivazione apparente - Carezza del giudizio di fatto - Affermazione generale e astratta - Sussistenza – Fattispecie]

È nulla la sentenza la cui motivazione è solo apparente, in quanto priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in tema di concessione di permesso di soggiorno allo straniero extracomunitario, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, limitandosi a una generica esposizione delle regole e dei principi in materia di protezione internazionale, stereotipata e standardizzata, senza prendere in considerazione le concrete ragioni della migrazione, pur indicate dallo straniero nel proprio racconto, qualificando la migrazione come motivata da sole ragioni economiche e trascurando i plurimi elementi dedotti dal richiedente che imponevano la verifica della possibile sussistenza di tratta per sfruttamento lavorativo e vincolo debitorio.).

- Sez. 1, Ordinanza n. 9375/2026, ud. 01/04/2026, dep. 14/04/2026 – Rel. Flamini, Pres. Giusti massimata

[dovere di cooperazione istruttoria - COI aggiornate - diritto al contraddittorio - diritto di difesa]

In tema di protezione internazionale, tutte le volte in cui la parte abbia esplicitamente indicato informazioni sul paese d'origine, aggiornate, pertinenti, e specificamente riferite al rischio che è stato dedotto, ma il giudice ritenga di utilizzare altre informazioni, di fonte diversa o più aggiornate, che depongono in senso opposto a quelle offerte dal richiedente, egli dovrà sottoporle preventivamente al contraddittorio, perché diversamente si arrecherebbe, in concreto, un irrimediabile vulnus al diritto di difesa. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva specificamente indicato le fonti di informazione riferite al rischio dedotto, e cioè di minaccia individuale alla vita a causa di una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato, risalenti al 2023 e al 2024, e il Tribunale ha utilizzato fonti successive, che depongono nel senso di escludere il rischio allegato dal ricorrente, senza sottoporle al contraddittorio delle parti).

2.3 Le procedure accelerate

2.3.1 Le domande proposte da persone provenienti dai c.d. Paesi sicuri

- Sez. 1, Ordinanza n. 8313/2026, ud. 03/03/2026, dep. 03/04/2026 – Rel. Russo, Pres. Giusti massimata

[protezione internazionale - esclusione del paese di origine del richiedente dall'elenco dei paesi sicuri - conseguente presunzione di sussistenza in quel paese di violenza indiscriminata da conflitto - esclusione - dovere del giudice di compiere il relativo accertamento - sussistenza – fattispecie]

In tema di protezione internazionale, l'esclusione del Paese d'origine del richiedente dall'elenco dei Paesi sicuri non determina una presunzione di sussistenza in quel Paese di una violenza indiscriminata da conflitto, dovendo il giudice procedere a un riscontro individualizzato della sussistenza di un pericolo persecutorio o di danno grave alla persona, oppure della sussistenza di un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, come previsto dall'art.14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie, la S.C.

ha confermato il provvedimento impugnato che aveva respinto una domanda di protezione internazionale, reiterata dallo straniero in base alla sola allegazione, come fatto nuovo, della circostanza che il Paese di provenienza del richiedente non era stato inserito dal provvedimento governativo nell'elenco dei c.d. "Paesi sicuri".).

2.4 Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- Sez. 1, Ordinanza n. 4710/2026, ud. 02/12/2025, dep. 03/03/2026 – Rel. Caiazza, Pres. Acierno non massimata
[termini - notifica provvedimento impugnato - onere della prova - relata di notifica - nullità - tempestività ricorso di merito]

Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente richiamando i principi di diritto affermati dalla Corte in tema di prova della notifica (Cass., n. 1337/1998; n. 10636/2003; Cass., n. 4891/2015; Cass., n. 15374/2018; n. 1210/2022; (Cass., n. 11853/2004; n. 19358/2007; Cass, n. 1337/1998) e ha evidenziato che *“il Tribunale ha ritenuto erroneamente che fosse onere del ricorrente provare la data della notifica del provvedimento impugnato, sebbene fosse incontestato che la relata non indicava la data dell’avvenuta consegna al destinatario. Invero, al riguardo non è sostenibile che il ricorrente avrebbe comunque potuto dimostrare la data dell’avvenuta consegna del provvedimento, in quanto l’unica modalità di prova era costituita dalla relata, considerando che la notifica era avvenuta con la consegna dell’atto da parte degli addetti al Centro d’accoglienza dello straniero e non con raccomandata postale (in tali casi, si è fatto riferimento ai dati indicati nella busta contenente la raccomandata) Dati i suesposti principi generali, il vizio della notifica non potrebbe che comportare, nell’incertezza della relativa data, il mancato decorso del termine d’impugnazione e dunque la tempestività del ricorso”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 5456/2026, ud. 03/02/2026, dep. 11/03/2026 – Rel. Caprioli, Pres. Tricomi non massimata
[tempestività ricorso di merito - rimessione in termini - mancata traduzione del provvedimento CT - diritto di difesa]

La S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento di primo grado con cui Il Tribunale aveva ritenuto non accoglibile l’istanza di rimessione in termini avanzata dal ricorrente con il ricorso introduttivo sulla scorta del fatto che, non conoscendo la lingua italiana, aveva avuto contezza del contenuto del diniego impugnato solo quando un amico, che comprendeva la lingua italiana, gli aveva consigliato di rivolgersi ad un legale. Inoltre, aveva rilevato che la decisione negativa contenuta nel diniego impugnato risultava tradotta nelle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo), come previsto dalla normativa richiamata, sicché era evidente la legittimità del diniego impugnato. Particolare rilevanza, poi, assumeva, secondo il Tribunale, il fatto che il richiedente, in sede di audizione svoltasi il 19.04.2024, aveva dichiarato di essere “domiciliato in Nardò in accoglienza, progetto Rinascita”, di aver frequentato la scuola per undici anni e di essere giunto in Italia il 06.05.2023. Era evidente, quindi, secondo il Tribunale, che il richiedente, certamente non analfabeta, avendo frequentato la scuola per undici anni, e domiciliato presso il centro di accoglienza “La Rinascita” ben avrebbe potuto chiedere tempestivamente delucidazioni sulla portata del diniego che gli veniva notificato proprio da personale della cooperativa nella quale era accolto, senza attendere di fare ciò dopo un po’ di tempo, come sarebbe avvenuto, sempre a suo dire. Rilevava, inoltre, che al momento della notifica del diniego (09.05.2024) il richiedente si trovava in Italia da più di un anno, essendovi giunto il 06.05.2023.

La S.C. ha rilevato che *“risulta dal verbale di notifica del 9.5.2024 che lo stesso è stato sottoscritto dal richiedente ma non anche che l’atto sia stato letto e tradotto dal mediatore, né che lo straniero comprendesse la lingua italiana. Risulta che, in ricorso, il ricorrente avanzava istanza di rimessione in termini contestando la lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata traduzione del provvedimento amministrativo nella lingua bangla l’unica da lui conosciuta”*.

La S.C. nell’accogliere il ricorso del ricorrente ha dato continuità al principio di diritto già affermato dalla Corte (Cass. n. 10936 del 26/04/2023) e ha rilevato che *“nel caso di specie non è stata indicata la ragione per la quale non era stato possibile tradurre il provvedimento della Commissione Territoriale in lingua bangla, nonostante il cittadino straniero fosse stato sentito con l’ausilio di un interprete proprio di questa lingua. La richiesta di restituzione in termini doveva, pertanto, considerarsi giustificata e di conseguenza doveva ritenersi ammissibile l’opposizione tardiva, considerato, altresì, che il Tribunale non ha dato conto di avere accertato che nelle more il cittadino straniero avesse acquisito una tale padronanza della lingua italiana da permettergli di comprendere non solo il contenuto finale del provvedimento ma in primo luogo e soprattutto le motivazioni di esso; risulta di tutta evidenza, infatti, che la scelta di impugnare è legata alla comprensione delle motivazioni, e ciò anche al fine di valutare la opportunità di rivolgersi ad un legale per poterle contrastare. Questa valutazione non è possibile se l’intero provvedimento non è reso in una lingua che è pienamente conosciuta dall’interessato, il che non può ritenersi dimostrato solo in ragione degli anni di permanenza in Italia, né in ragione della frequenza di corsi di lingua italiana, a maggior ragione a fronte della ritenuta necessità dell’ausilio di un interprete per condurre l’audizione del richiedente nella sua lingua natia. Quanto al resto, occorre osservare che il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale, per quanto nullo, ove impugnato, come nella specie, con ricorso giudiziario ammissibile, seppur tardivo, nei termini sopra precisati, non esonera il giudice dal dovere di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità del provvedimento, ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. n. 26576 del 23/11/2020)”*.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 6414/2026, ud. 22/10/2025, dep. 18/03/2026 – Rel. Caprioli, Pres. Giusti massimata**

[udienza di comparizione - mancata comparizione - legittimo impedimento]

In tema di protezione internazionale, nel procedimento avviato a seguito di ricorso avverso il provvedimento di diniego, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181, comma 1, c.p.c., restando esclusa la possibilità di una pronuncia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 11990/2026, ud. 09/01/2026, dep. 30/04/2026 – Rel. Reggiano, Pres. Giusti massimata**

[deposito telematico di documenti a opera della parte - mancata accettazione del deposito per un disguido di cancelleria - violazione del diritto di difesa - sussistenza - nullità della sentenza – condizioni]

La mancata o tardiva accettazione del deposito telematico a opera della parte di atti decisivi ai fini del decidere, derivante da un ritardo della cancelleria, comporta violazione del diritto di difesa e nullità della decisione conseguentemente assunta senza tenere conto del relativo contenuto.

2.5 Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- **Sez. 1, Ordinanza n. 5449/2026, ud. 22/01/2026, dep. 11/03/2026 – Rel. Dal Moro, Pres. Tricomi massimata**
[protezione internazionale - impugnazione del trasferimento - clausola discrezionale ex art. 17 del reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - valutazione del giudice dello Stato membro richiedente - limiti. - cassazione del provvedimento di annullamento del trasferimento - giudizio di rinvio - verifiche - limiti]

In tema di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice dello Stato richiedente, pur non potendo valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né fondare la decisione su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale (salva la acclarata sussistenza di carenze nel sistema di asilo e di accoglienza), può valutare il mancato esame, da parte dell'Autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, potendo questo configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 reg. UE n. 604 del 2013, purché i fatti posti a fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento. Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati o acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ex art. 17 del reg. n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo, di cui all'art. 10, comma 3, Cost., di cui costituisce una delle forme di attuazione.

- **Sez. I, Ordinanza n. 6014/2026, ud. 16/12/2025, dep. 17/03/2026 – Rel. Michelini, Pres. Doronzo non massimata**
[Reg. (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - principio di *non refoulement* - protezione complementare - inclusione sociale e lavorativa]

Nel caso di specie, l'amministrazione ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato si sostanzia in un trasferimento vincolato in altro Paese europeo, che ha già vagliato la posizione del richiedente, dove viene rispettato il principio di non respingimento, che sono irrilevanti le doglianze concernenti le ragioni dell'espatrio dal paese di origine e le condizioni di vita in tale paese.

La S.C. nel rigettare il ricorso ha ritenuto che *“nel caso di specie, il richiesto onere allegativo circa le circostanze rilevanti per la protezione complementare risulta adempiuto, e tali circostanze fattuali sono state valutate dal Tribunale come apprezzabili, ai fini della protezione nazionale (v. p. 2 del decreto impugnato, sulla valutazione del positivo percorso di integrazione sociale e lavorativa, attestato da documentazione depositata), attuativa del diritto di asilo costituzionale dell'art.10 Cost. (non ostando al riconoscimento del diritto che si tratti di fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso). Tale ratio decidendi integrativa, contenuta nel provvedimento impugnato, risulta idonea, da sola, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità confrontatasi con le più recenti pronunce della Corte di Giustizia, a sorreggere la*

decisione di annullamento del trasferimento cd. Dublino adottata dal giudice di merito, in accoglimento di ricorso contenente precise allegazioni circa l'integrazione socio lavorativa, rilevanti ai fini della protezione complementare. La pronuncia impugnata è dunque in parte qua conforme al principio di diritto espresso da questa Corte negli arresti sopra indicati, secondo cui, fermo che il giudice dello Stato membro richiedente, in sede di impugnazione della decisione di trasferimento, non può valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, ne può fondare la decisione di accoglimento su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale, salva l'acclarata sussistenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza, può configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 Regolamento UE n. 604 del 2013, il mancato esame, da parte dell'autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, tenuto conto del sostegno costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) e convenzionale al diritto in questione, e il giudice dell'impugnazione della decisione di trasferimento può valutare il predetto rifiuto, sempre che i fatti che ne costituiscono il fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento (così Cass. n. 15773/2025 cit.; nel caso di specie, tuttavia, a differenza di quello di cui a tale pronuncia, il rifiuto è già stato valutato dal Tribunale come in contrasto con le allegazioni circa la possibilità di riconoscimento di protezione complementare, sicché non è necessario l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, perché tale autonoma ratio decidendi non è stata adeguatamente censurata e perché il presente giudizio è limitato all'efficacia di specifico e circoscritto provvedimento di trasferimento)''.

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1 I casi di inespellibilità

- **Sez. 1, Ordinanza n. 6382/2026, ud. 20/11/2025, dep. 18/03/2026 – Rel Reggiani, Pres. Giusti massimata**
[espulsione – opposizione – valutazione delle cause di non espellibilità ex art 19 – assenza di allegazioni – pendenza della domanda di protezione internazionale - formalizzazione - sospensione efficacia esecutiva]

In tema di opposizione al decreto di espulsione dello straniero, ciò che può rilevare ai fini dell'accoglimento o meno della stessa, non è, in sé, la successiva proposizione della domanda di protezione internazionale o la successiva manifestazione della volontà di proporre quest'ultima, ma la deduzione delle ragioni di inespellibilità previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 invocate o invocabili, suscettibili di essere valutate incidentalmente dal giudice con riferimento al sopravvenuto diritto del cittadino straniero di rimanere nel territorio dello Stato in costanza dell'esame della domanda medesima.

- Sez. 1, Ordinanza n. 11636/2026, ud. 26/03/2025, dep. 29/04/2026 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno non massimata

[espulsione – opposizione – valutazione delle cause di non espellibilità –allegazioni – presenza di legami familiari – pendenza della domanda di protezione internazionale - sospensione efficacia esecutiva - vizio motivazionale]

In un caso avente ad oggetto la cornice del controllo di legittimità che è tenuto a compiere il Giudice di Pace in tema di espulsione, la Suprema Corte ha ribadito che il *thema decidendum* del giudizio di opposizione al decreto prefettizio non è limitato alla validità dell'atto amministrativo ma riguarda anche – e in primo luogo - il diritto soggettivo dello straniero a non essere allontanato dal territorio nazionale qualora ricorra una causa di non espellibilità. Nel caso in esame, la Corte ha accolto il ricorso riscontrando nella sentenza impugnata la presenza di entrambi i vizi motivazionali dedotti dal ricorrente, con particolare riguardo alla valutazione della insussistenza di due diverse condizioni di inespellibilità: l'una relativa ai legami familiari del ricorrente (dimostrati tramite l'allegazione di un certificato di matrimonio del medesimo con una cittadina italiana, del documento di identità di questa; del certificato di stato di famiglia e residenza del ricorrente); l'altra alla condizione inespellibilità, sia pure temporanea, legata al procedimento in corso sulla domanda di protezione internazionale, di cui il gdp non ha tenuto conto, o che, comunque ha ritenuto irrilevante. Il Gdp, infatti, pur avendo ricordato che il ricorrente aveva formulato la domanda di protezione internazionale successivamente alla notifica del decreto, ha ignorato la sospensione dell'esecutività del provvedimento di rigetto della Commissione territoriale disposta dal Tribunale di Palermo.

La Corte ha quindi ribadito il seguente principio di diritto: *“La rivisitazione, a opera del decreto-legge n. 20 del 2023, convertito nella legge n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che tale radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu e dalla pronuncia a Sezioni Unite 9 settembre 2021, n. 24413, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole. Tali elementi vanno messi in comparazione con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese d’origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare nel paese verso il quale dovrebbe fare rientro”.*

- Sez. 1, Ordinanza n. 8319/2026, ud. 03/03/2026, dep. 03/04/2026 – Rel. Russo, Pres. Giusti non massimata
[inespellibilità – decreto di espulsione e domanda di protezione speciale – garanzia processuale - esame completo ed effettivo della causa di non espellibilità dedotta]

Nella decisione in esame, la Suprema Corte ha ripercorso i propri recenti arresti in tema di rapporto tra decreto di espulsione e presentazione della domanda di protezione internazionale e complementare, soffermandosi poi sul caso di specie, riguardante un cittadino straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione nonostante avesse presentato domanda di protezione speciale prima dell'emissione del decreto di espulsione e nei cui confronti era stata sospesa la efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto da parte

del Tribunale. La Corte ha accolto il ricorso, rilevando la condizione di inespellibilità del ricorrente. In particolare, ha affermato che:

“3.1.- In tema di domanda di protezione internazionale presentata prima del decreto di espulsione, la giurisprudenza nazionale e sovranazionale è costante nel ritenere la nullità perché disposta nei confronti di soggetto non espellibile (Corte giust. UE, 30.5.2013, Arslan, in causa C-534/11 n. 32958 del 13/12/2019 n. 13891 del 22/05/2019 Ordinanza n. 11309 del 26/04/2019), mentre la proposizione di una domanda di protezione dopo che il richiedente sia stato raggiunto da un provvedimento di espulsione non comporta la caducazione di quest'ultimo provvedimento, ma solo la sua ineseguità sino a quando la procedura volta al riconoscimento della protezione non sia conclusa (Corte giust. UE, 15.2.2016 J.N., in causa C-601/15).

3.2.- In tema di domanda di protezione internazionale proposta dal richiedente asilo secondario e cioè dopo la notificazione del decreto di espulsione, questa Corte ha affermato con la sentenza n. 34155/2025 (relativa al processo RG 6955/2024 di cui alla ordinanza interlocutoria) che nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa la eseguibilità, con la conseguenza che il giudice di pace dovrà verificare, prima di esaminare il merito, quale decisione definitiva abbia assunto la Commissione territoriale competente. Qualora avverso il provvedimento della Commissione territoriale venga proposta impugnazione innanzi al Tribunale competente con sospensione della sua efficacia esecutiva, il giudice di pace è tenuto ad attenderne l'esito, prima della decisione finale sulla validità ed efficacia del provvedimento espulsivo. Nella prosecuzione del processo, una volta concluso il giudizio innanzi al Tribunale, il giudice di pace, ove la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, valuterà se sussistono cause ostative alla espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della sua cognizione.

3.3- Con la successiva sentenza n. 2912/2026 (relativa all'altro processo citato nella ordinanza interlocutoria) questa Corte ha esteso il suddetto principio anche alla domanda di protezione speciale presentata dopo il decreto di espulsione, affermando che la protezione umanitaria, pur se ne viene mutato il nomen iuris, sicché oggi prende nome di protezione complementare o speciale, si riferisce a diritto umano fondamentale, dotato di tutela assoluta non degradabile ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo e, ove ricorrano i presupposti per il suo riconoscimento, lo straniero non si può espellere. Ciò consente di concludere che anche in favore di colui che abbia chiesto la protezione speciale dopo il decreto di espulsione deve essere riconosciuta la garanzia processuale di un esame completo ed effettivo della causa di non espellibilità dedotta; e pertanto, nel caso in cui il Tribunale abbia sospeso la efficacia esecutiva del precedente diniego amministrativo, il giudice di pace, davanti al quale pende il giudizio di opposizione alla espulsione, dovrà attendere l'esito del relativo giudizio sulla protezione complementare prima di concludere il procedimento. Ciò non già in applicazione dell'art. 7 del D.lgs. 25/2008, ma in virtù del combinato disposto degli artt.3 del D.lgs. 251/2007 e 19 del D.lgs. 286/1998, in quanto è in corso di accertamento, con una previa valutazione positiva sul fumus, la sussistenza della causa di non espellibilità ovvero di quei gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine.

4.- Questo ultimo principio deve applicarsi (a maggior ragione) anche al caso di specie poiché la domanda di protezione speciale è stata presentata prima del decreto di espulsione ed è stata sospesa la efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto da parte del Tribunale.

Ha pertanto errato il giudice di pace a respingere l'opposizione all'espulsione sul presupposto che il soggetto avesse «patito il rigetto della domanda di protezione internazionale» dal momento che la domanda di protezione nazionale (e non internazionale) era ancora pendente al momento in cui il giudice di pace ha assunto la decisione, vi era stata una positiva valutazione sul fumus manifestata attraverso il decreto di sospensione dell'efficacia esecutiva del rigetto ed era in corso di accertamento da parte del giudice

competente la sussistenza di una causa di non espellibilità, ex art 19 e 5 comma 6 TUI, su una domanda previamente presentata. “

3.1.1. Espulsione e protezione internazionale

- Sez. 1, Ordinanza n. 11426/2026, ud. 26/03/2025, dep. 28/04/2026 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierio non massimata
[espulsione – pendenza della domanda di protezione internazionale – manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale - qualifica sostanziale di richiedente asilo – sospensione efficacia esecutiva - accesso ad un ricorso effettivo]

In un caso avente ad oggetto la convalida del provvedimento di espulsione, la *ratio decidendi* adottata dal Gdp nella pronuncia impugnata si fonda sul fatto che non era stata raggiunta la prova del perfezionamento della domanda (reiterata) di protezione internazionale in data antecedente l’emissione del decreto di espulsione: questa, infatti, trasmessa a mezzo PEC dal difensore di fiducia, non risultava ancora formalizzata dal ricorrente presso l’ufficio di polizia territorialmente competente. La Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso osservando che l’affermazione del giudice di pace è errata giacché la formalizzazione della domanda non è affatto necessaria affinché si producano gli effetti che la legge prevede a fronte della presentazione di una domanda di protezione internazionale.

La Suprema Corte, nel cassare il provvedimento impugnato, ha ribadito il seguente principio di diritto: *“in tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento (Cass. n. 5437 del 27/02/2020; Cass. n. 26633 del 15/09/2023), tuttavia ha l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto la Commissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta nei confronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva: nella successiva prosecuzione del processo e qualora la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, il giudice di pace sarà tenuto a valutare se sussistono cause ostative all'espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito della propria cognizione.» (Cass. n. 34155/2025)“.*

⇒ In senso conforme:

- Sez. 1, Ordinanza n. 12061/2026, ud. 01/04/2026, dep. 30/04/2026 – Rel. Scalia, Pres. Giusti non massimata
[espulsione – pendenza della domanda di protezione internazionale – sospensione efficacia esecutiva - accesso ad un ricorso effettivo]

Anche in questo caso la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato osservando che, a migliore definizione del rapporto tra il giudizio sulla legittimità del decreto di espulsione e quello che segua alla domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero sotto espulsione, il Giudice di pace nel pronunciare sull’opposizione deve prendere atto che l’espulsione è temporaneamente non eseguibile e

deve come tale sospenderla, per poi, eventualmente, consentire alla relativa procedura di essere ripresa dalla fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito della domanda di protezione, al fine di non compromettere la celerità dei rimpatri.

- Sez. 1, Ordinanza n. 10019/2026, ud. 01/04/2026, dep. 18/04/2026 – Rel. Flamini, Pres. Giusti non massimata
[espulsione e domanda di protezione internazionale – onere di specifica allegazione – attivazione del dovere di cooperazione istruttoria]

Nel caso in esame, la Corte ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero che aveva dedotto di aver presentato la domanda di protezione internazionale dopo la notifica del decreto di espulsione, ritenendo non dimostrata nel giudizio di legittimità l'allegazione di suddetta circostanza in sede di opposizione al decreto di espulsione. In particolare, la Corte ha sottolineato l'importanza della specifica allegazione della domanda di protezione internazionale per far valere la condizione di non espellibilità invocata e affinché si attivino i doveri di cooperazione istruttoria del giudice: *“Con riferimento alla dedotta violazione di legge, si osserva che parte ricorrente non ha dimostrato di aver allegato, dinanzi al giudice di prime cure, il fatto sopravvenuto rappresentato dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, dopo la notifica del decreto di espulsione. Tale allegazione, funzionale a far valere una condizione di non espellibilità durante la pendenza del giudizio di protezione, è da ritenersi indispensabile affinché possa trovare applicazione il principio di diritto recentemente affermato da questa Corte (e pienamente condiviso dal Collegio) secondo il quale nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia avanzata dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, tale decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, restandone soltanto sospesa l'eseguità ed incombando sul giudice di pace l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto la Commissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e, eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta nei confronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva (Cass. Sez. 1, n. 34155 del 2025).*

Poiché nel caso di specie parte ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione sullo stesso gravante (difetto dell'onere di allegazione che preclude in radice l'attivazione dei doveri di cooperazione istruttoria del giudice), egli potrà recuperare la tutela conseguente alla presentazione della domanda di protezione internazionale in seguito all'emissione del decreto di espulsione, in sede di esecuzione dell'espulsione”.

3.2 La tutela dell'unità familiare

3.2.1 Vita privata e familiare

- Sez. 1, Ordinanza n. 10496/2026, ud. 01/04/2026, dep. 21/04/2026 – Rel. Flamini, Pres. Giusti massimata
[opposizione all'espulsione – inespellibilità – diritto alla vita privata e familiare - art. 8 Cedu – prova dell'effettiva sussistenza – diritti invocati in modo serio e concreto – bilanciamento]

In tema di espulsione del cittadino straniero, la condizione di inespellibilità correlata al rispetto del diritto alla vita privata e familiare, di cui all'art. 8 CEDU, deve essere bilanciata in modo proporzionato con le

esigenze della sicurezza pubblica e di prevenzione delle minacce all'ordine pubblico, in linea con l'attenzione alla situazione concreta della persona straniera e dei suoi congiunti, garantita dall'art. 8 predetto, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, quale espressa nella sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale. (Nel caso di specie, la S.C. ha respinto il motivo di ricorso con cui era stata valorizzata l'esistenza di una vita privata e familiare suscettibile di tutela ai sensi della norma predetta, ritenendo eccessivamente generica la relativa prospettazione e, in quanto tale, inidonea superare le esigenze di pubblica sicurezza attestate dalla mole dei precedenti penali del ricorrente).

- Sez. 1, Ordinanza n. 9335/2026, ud. 09/01/2026, dep. 13/04/2026 – Rel Casadonte, Pres. Giusti massimata
[espulsione - convivenza con parente di secondo grado – sorella – prova dell'effettiva convivenza – valutazione caso per caso - vita familiare moderna – principio solidaristico art. 2 Cost. - tutela delle formazioni sociali – legami di parentela]

In tema di opposizione a decreto di espulsione dello straniero, la sussistenza di un rapporto di convivenza tra fratello e sorella non presuppone, per assumere valenza ostativa all'espulsione, una quotidiana compresenza nella medesima abitazione, essendo in tal senso contraria all'ordinamento un'interpretazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs 286 del 1998 volta ad escludere la rilevanza di una situazione di accertata di convivenza fra fratello e sorella e contraddistinta dalla presenza nella comune residenza un solo giorno, a settimane alterne, a causa delle loro esigenze lavorative.

- Sez. 1, Ordinanza n. 10022/2026, ud. 01/04/2026, dep. 18/04/2026 – Rel. Flamini, Pres. Giusti massimata
[opposizione al decreto di espulsione – rilevanza dei legami familiari – cause ostative all'espulsione – accertamento caso per caso – giudice dell'espulsione]

In tema di espulsione dello straniero, il giudice è tenuto ad accertare, ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, la natura e l'effettività dei vincoli familiari dello straniero stesso anche nel nostro Paese, verificando in concreto, in particolare con riferimento alla durata del soggiorno di quest'ultimo nel territorio nazionale, l'esistenza di un legame di cura e di assistenza con figli minori nonché la stabilità della relazione all'interno dell'intero nucleo familiare.

3.2.2 Permesso di soggiorno per motivi familiari

- Sez. 1, Sentenza n. 8306/2026, P.U. 03/03/2026, dep. 03/04/2026 – Rel. Russo, Pres. Giusti massimata
[permesso di soggiorno per coesione familiare ai sensi dell'art.30, comma 1, lett. c) tui – straniero extracomunitario soggiornante in Italia in esenzione dal visto - legittimazione alla richiesta del permesso di soggiorno per coesione familiare - termine – individuazione]

Il cittadino extracomunitario entrato in Italia in esenzione dal visto deve ritenersi regolarmente soggiornante nel territorio nazionale per il termine novanta giorni, e, in quanto tale, legittimato a richiedere il permesso di soggiorno per coesione familiare, ai sensi dell'art 30, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, purché l'istanza venga presentata entro il predetto termine di regolarità del soggiorno, dal momento

che la possibilità di presentare l'istanza entro il termine di un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno, prevista dal medesimo articolo, è riservata solamente ai titolari di pregresso permesso di soggiorno da convertire.

- Sez. 1, Sentenza n. 6535/2026, P.U. 04/11/2025, dep. 19/03/2026 – Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[permesso di soggiorno per coesione familiare ai sensi dell'art.30, comma 1, lett. c) tui – nozione di straniero regolarmente soggiornante – senso estensivo – straniero con permesso di soggiorno scaduto – valutazione circa la violazione del diritto alla vita privata e familiare]

Con la sentenza in esame, pronunciata all'esito di pubblica udienza, la Corte ha accolto il ricorso proposto da un cittadino straniero, coniugato con cittadina straniera titolare di permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo UE a durata illimitata, avverso la sentenza della Corte di appello che, pur riconoscendo la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29, comma 3, del TUI, *in primis* l'effettività del legame familiare e, quindi, la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito sufficiente, aveva tuttavia negato il diritto del ricorrente alla coesione familiare sull'unico presupposto della sua irregolarità sul territorio nazionale. La Suprema Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale nel quale si inserisce il caso di specie, ha stabilito che: *“Il ricorso, in conclusione, va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, perché si attenga al seguente principio di diritto: «Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 286 del 1998 – che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno familiare, la nozione di “straniero regolarmente soggiornante” deve intendersi in senso estensivo, comprendendovi anche lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto da oltre un anno nel caso in cui abbia in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivargli il rilascio di un permesso di soggiorno a qualunque titolo ovvero nel caso in cui si trovi nella condizione di inespellibilità di cui all'art.13, comma 2 bis, del d.lgs. n.286/1968; in questa seconda ipotesi - in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale e poi dalla giurisprudenza di legittimità - si deve tenere conto del rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita familiare del cittadino straniero che abbia legami familiari nel territorio dello Stato.»*

3.3 Esecuzione dell'espulsione

3.3.1 Accompagnamento alla frontiera

- Sez. 1, Ordinanza n. 8335/2026, ud. 05/02/2026, dep. 03/04/2026 – Rel. Dal Moro, Pres. Acierno non massimata
[convalida accompagnamento alla frontiera – obbligo di informativa ai sensi dell'art. 10 ter T.U.Imm. – specifiche circostanze - straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare – esclusione di altre ipotesi]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato il provvedimento di convalida Giudice di Pace di accompagnamento alla frontiera, per aver rigettato l'argomento proposto in sede di opposizione alla convalida, relativo alla mancata prova della somministrazione dell'informativa in materia di protezione internazionale ai sensi dell'art. 10 ter T.U. Imm. e della mancata indagine dell'attuale volontà del ricorrente di presentare la relativa domanda. Secondo il ricorrente, infatti, il diritto all'informativa in materia di asilo potrebbe essere sacrificato solamente se vi è la prova che, nel corso di un precedente contatto, lo straniero abbia effettivamente beneficiato della relativa comunicazione, prova che, nel caso in esame, sarebbe nel senso opposto, poiché era incontestato che in occasione dell'arrivo in Italia le autorità semplicemente timbravano il passaporto del ricorrente attestandone l'ingresso. La Corte ha respinto il ricorso, non ritenendo condivisibile detta interpretazione dell'obbligo di informativa, ed ha affermato che:

“Reputa il Collegio che detta interpretazione del ricorrente dell'obbligo derivante dall'art. 8 della direttiva 2013/32/UE e dall'art. 10-ter T.U.I. non sia condivisibile né alla luce della lettera delle norme in questione – che esplicitamente e chiaramente fanno riferimento alle specifiche circostanze di rintraccio del cittadino straniero «in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare», né alla luce della stessa giurisprudenza della prima sezione civile di questa Corte invocata dal ricorrente che valorizza dette specifiche contingenze per osservare – evidentemente in chiave ermeneutica - che «il legislatore nazionale ha ritenuto» che in quelle ipotesi fosse sussistente in re ipsa «la condizione dell'esistenza di indicazioni che rivelino il desiderio del migrante di presentare domanda di protezione internazionale... quale presupposto per fornire a quest'ultimo informazioni sulla possibilità di richiedere asilo». Conforme è, del resto, la giurisprudenza della prima sezione penale di questa Corte – cui è ora attribuita la cognizione della convalida dei trattenimenti funzionali ad eseguire l'espulsione – che ha da ultimo affermato (v. Cass. pen. n. 16529/25) che «Il principio per cui il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 286 del 1998 determina la nullità dei provvedimenti emessi nei confronti del cittadino straniero (da ultimo Sez. I, n. 15755 del 22/04/2025, M., n.m. e, compiutamente, Cass. Sez. 1, 22/04/2024, n. 10819, Rv. 671119 - 01)» non si applica ad un ricorrente entrato in Italia nell'anno 2021, che aveva ottenuto un permesso di soggiorno successivamente scaduto e che si era anche rivolto a un avvocato al fine di regolarizzare la propria posizione in Italia, difettando «il presupposto che comporta l'insorgere dell'obbligo», giacché «Il tenore della norma, con lo specifico riferimento allo "straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare", è nel senso che l'informativa deve essere somministrata all'atto del primo ingresso o, comunque, nel corso del primo "contatto" tra lo straniero e gli organi preposti ai controlli sul territorio[...].»

Nel caso di specie lo stesso ricorrente ha dichiarato, nel corso dell'udienza di convalida, di aver fatto ingresso in Italia a Bari per cercare lavoro con il proprio passaporto, per poi fermarsi in Italia solo qualche giorno onde recarsi in Germania, dove aveva lavorato, per poi ritornare nuovamente in Italia, dapprima a Roma e poi a Torino dove aveva svolto lavori temporanei; e, comunque, senza mai chiedere la propria regolarizzazione né la protezione internazionale. Sicché nessun obbligo aveva l'autorità procedente di informarlo «sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito». 6.- Pertanto il ricorso va respinto.”

3.3.2 Convalida e proroga del trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 10501/2026, ud. 10/04/2026, dep. 21/04/2026 – Rel. Caprioli, Pres. Giusti
non massimata
[rinvio in P.U. – giudice competente – riesame del trattenimento in caso di rigetto della domanda reiterata di protezione internazionale – pendenza del ricorso innanzi al Tribunale]

Nel caso in esame, la Corte ha disposto il rinvio della causa per la trattazione in pubblica udienza della questione relativa all'autorità giudiziaria competente a decidere sull'istanza di riesame del trattenimento nel caso di rigetto in sede amministrativa della domanda reiterata di protezione ed in pendenza dell'impugnativa avanti al Tribunale. In particolare, la Corte ha ritenuto che:

“Osserva questa Corte che relativamente al tema veicolato con il presente mezzo non vi sono precedenti nella giurisprudenza di questa Sezione civile.

Potrebbe affermarsi, alternativamente, la competenza del giudice che ha emesso l'originario provvedimento da riesaminare, in ragione di esigenze legate all'unitarietà della valutazione circa il perdurare dei presupposti della misura genetica o delle successive proroghe, o, alternativamente, come sostenuto dall'odierno ricorrente, quella della Corte d'appello. Potrebbe venire in rilievo anche la competenza del tribunale, nella sua sezione specializzata.

Stante la novità, e insieme la complessità della questione, ritiene questa Corte che la questione relativa all'autorità giudiziaria competente a decidere sull'istanza di riesame del trattenimento nel caso di rigetto in sede amministrativa della domanda di protezione reiterata ed in pendenza dell'impugnativa avanti al Tribunale meriti un approfondimento in pubblica udienza anche alla luce dei recenti interventi normativi introdotti dalla legge n. 187 del 2024 all' art 5 bis d.l. 13/2017. La causa va pertanto rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza pubblica.”

3.3.3 Misure alternative al trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 6374/2026, ud. 20/11/2025, dep. 18/03/2026 – Rel. Reggiani, Pres. Giusti
massimata
[misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 - sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione - revoca delle misure adottate - necessità - valutazione esigenze pubblicistiche contrarie - irrilevanza - presupposto]

In tema di misure alternative al trattenimento, previste dall'art. 14, comma 1-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione, che ne costituisce il presupposto, impone la revoca delle misure adottate, senza alcuna valutazione in ordine alla sussistenza di esigenze pubblicistiche contrarie, perché tali misure presuppongono la validità e l'efficacia del provvedimento espulsivo.

3.3.4 Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della l. n. 187/2024

- Sez. 1, Sentenza n. 5972/2026, ud. 11/02/2026, dep. 13/02/2026 – Pres, Rel. Zoncu

massimata

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida - intervenuta esecuzione del rimpatrio - inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse - sussistenza - condizioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto di convalida del trattenimento qualora, nelle more, il rimpatrio rispetto al quale detto trattenimento era funzionale sia stato eseguito, salvo che il ricorrente non deduca la persistenza di un interesse, concreto ed attuale, al riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento impugnato.

- Sez. 1, Sentenza n.5976/2026, ud. 11/02/2026, dep. 13/02/2026 – Rel. Poscia, Pres. Santalucia **massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - omessa o apparente motivazione del decreto di convalida - annullamento senza rinvio - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'annullamento, per omessa o apparente motivazione, del decreto di convalida del giudice di pace va pronunciato senza rinvio, in quanto, spirato il termine perentorio previsto dalla legge per l'emissione del provvedimento, lo stesso non può più essere rinnovato. (Vedi: Sez. U, n. 6 del 1997, Rv. 208163-01).

- Sez. 1, Sentenza n.5978/2026, ud. 11/02/2026, dep. 13/02/2026 – Rel. Poscia, Pres. Santalucia **massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida del provvedimento del questore - competenza della corte d'appello ovvero del giudice di pace - individuazione in base al titolo giuridico del trattenimento - conseguenze]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la competenza a convalidare il provvedimento del questore si determina in base al titolo giuridico del trattenimento, sicché se quest'ultimo è disposto ai sensi degli artt. 6, 6-bis o 6-ter d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ossia nei confronti di richiedente che abbia un procedimento di protezione internazionale pendente, la competenza spetta alla corte d'appello, ex art. 5-bis d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, mentre se è disposto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 spetta al giudice di pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata.

- Sez. 1, Sentenza n. 8257/2026, ud. 27/02/2026, dep. 03/03/2026 – Rel. Natalini, Pres. De **Marzo** **massimata**

Rv. 289525 – 01

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - giudizio di legittimità - produzione di documenti costituenti prova nuova o introduttivi di nuovi elementi di valutazione relativi a prove già raccolte - ammissibilità - esclusione - deducibilità delle circostanze in essi rappresentate con richiesta di riesame - possibilità - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, i documenti che costituiscono "prova nuova" o che apportano nuovi elementi di valutazione in relazione a prove già raccolte non possono essere

prodotti nel giudizio di legittimità instaurato a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di convalida o di proroga del trattenimento, potendo invece le circostanze in essi rappresentate essere fatte valere in ogni tempo dall'interessato attraverso lo specifico strumento del riesame ex artt. 15, par. 3, direttiva 2008/225/CE e 9, par. 5, direttiva 2013/33/UE, in quanto il sindacato giurisdizionale sulla misura in oggetto non è idoneo alla formazione del giudicato.

Rv. 289525 – 02

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - ricorso per cassazione della parte pubblica - omessa traduzione nella lingua nota al soggetto alloggio trattenuto - nullità - esclusione - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, l'omessa traduzione del ricorso per cassazione interposto dalla parte pubblica nella lingua dello straniero alloggio trattenuto non è causa di nullità, non trattandosi di atto contenente accuse del quale debba essere consentita all'interessato la conoscenza ex art. 143, comma 3, cod. proc. pen., bensì di atto introduttivo di un giudizio cui la parte non può partecipare personalmente.

Rv. 289525 – 03

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida - rischio di fuga dello straniero espulso - mancanza di passaporto o altri documenti equipollenti - valutazione - necessità - sussistenza]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, il giudice della convalida del trattenimento dello straniero raggiunto da decreto di espulsione deve necessariamente tenere conto, ai fini della valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga, ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, lett. a), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, del mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità.

- Sez. 1, Sentenza n. 8261/2026, ud. 27/02/2026, dep. 03/03/2026 – Pres. **De Marzo**, Rel. Natalini massimata

Rv. 289707 - 01

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - diniego o accoglimento del riesame del provvedimento - impugnazione - ricorso per cassazione ex art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 - ammissibilità - rito applicabile - individuazione]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, tutte le decisioni sulle istanze di riesame della misura proposte in conformità agli artt. 15, par. 2 e 3, direttiva 2008/115/CE e 9, par. 3 e 5, Direttiva 2013/33/UE, ivi comprese quelle di accoglimento, in ragione di interpretazione estensiva, dettata da ragioni di coerenza di sistema, rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sicché sono ricorribili per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, per i soli motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen., con osservanza, quanto al rito speciale applicabile, dell'art. 22, commi 3 e 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, come ridisegnato dalla sentenza costituzionale n. 39 del 2025.

Rv. 289707 - 02

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - richiedente protezione internazionale che "si trova nelle condizioni" di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 - dovere del giudice di verifica degli indici di pericolosità e del principio di proporzionalità - necessità - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, poiché l'art. 6, comma 2, lett. b), prima ipotesi, d.lgs. 18 ottobre 2015, n. 142 prevede che il richiedente protezione internazionale possa essere trattenuto quando "si trova nelle condizioni" di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice, in sede di convalida, di proroga o di riesame del trattenimento, è tenuto a svolgere un'autonoma verifica della ricorrenza delle situazioni di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato poste a fondamento della misura trattenitiva, da accertarsi "caso per caso" attraverso il test di proporzionalità, valutandone la necessità rispetto alla finalità pubblica perseguita, non essendo vincolato dagli apprezzamenti posti a base del provvedimento di espulsione adottato dal Ministro dell'Interno. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la disposizione in esame, costituendo un'eccezione al principio generale di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 142 del 2015, va interpretata in senso restrittivo, sicché il controllo del giudice ordinario, quale garante della libertà personale, non si svolge sulla legittimità dell'atto amministrativo di espulsione, rimessa al sindacato del giudice amministrativo, bensì sulla sussistenza delle "condizioni" di espulsione, ossia gli indici di pericolosità a fondamento del decreto).

Rv 289707 – 03

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - provvedimenti di convalida, proroga o riesame del trattenimento del richiedente protezione internazionale - ricorso per cassazione del ministero dell'interno - rigetto o declaratoria di inammissibilità - condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende - esclusione - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, il Ministero dell'interno, ricorrente per cassazione ex art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso i provvedimenti giudiziari in materia di convalida, proroga o riesame del trattenimento del richiedente protezione internazionale, non deve essere condannato, nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte nel procedimento amministrativo sul quale il controllo giurisdizionale si innesta.

- Sez. 1, Sentenza n. 8128/2026, ud. 27/02/2026, dep. 02/03/2026 – Rel. Gavoni, Pres. **De Marzo** massimata

Rv. 289517 - 01

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 – convalida - difensore nominato dallo straniero - onere di depositare atto di nomina munito di procura speciale presso l'ufficio giudiziario competente - sussistenza - ragioni - fattispecie]

n tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, il difensore di fiducia officiato dallo straniero, ritualmente informato della nomina dal personale del centro di permanenza per i rimpatri, ha l'onere, ove intenda essere avvisato della fissazione dell'udienza di convalida e partecipare alla stessa, di depositare presso il competente ufficio giudiziario l'atto di nomina munito di procura speciale, non

sussistendo né un rapporto diretto tra il centro di permanenza e l'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sulle procedure riguardanti lo straniero, né alcuna disposizione che imponga al centro predetto di registrare gli atti e le dichiarazioni provenienti dagli stranieri trattenuti e di darne comunicazione all'autorità giudiziaria procedente. (Fattispecie relativa a difensore che, informato della nomina conferitagli dallo straniero, non aveva depositato l'atto di nomina munito di procura speciale, sicché il giudice di pace aveva ritualmente celebrato l'udienza di convalida del trattenimento alla presenza del difensore di ufficio appositamente nominato e tempestivamente avvisato).

Rv 289500 - 01

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - convalida del provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 - competenza territoriale - giudice di pace del luogo ove ha sede il centro di permanenza per i rimpatri - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la competenza a convalidare il provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 appartiene al giudice di pace del luogo ove ha sede il centro di permanenza per i rimpatri presso il quale è in corso il trattenimento, dovendosi dare rilievo, anche alla luce di quanto prescritto dal successivo terzo comma della disposizione, al criterio della prossimità territoriale tra la sede giudiziaria e il luogo ove la misura amministrativa è in atto.

- **Sez. 1, Sentenza n. 8133/2026, ud. 27/02/2026, dep. 02/03/2026 – Rel. Gavoni, Pres. De Marzo massimata**

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica - modalità di accertamento - elementi che illustrino in concreto l'attualità della pericolosità sociale - necessità – fattispecie]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 non può essere desunta dai soli precedenti penali, essendo necessario compiere un accertamento oggettivo degli elementi che illustrano in concreto l'attualità della pericolosità sociale, estendendo il giudizio anche all'esame complessivo della personalità dello straniero, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola. (Fattispecie relativa a decreto di convalida del trattenimento, che la Corte ha annullato con rinvio censurando che il giudizio di pericolosità sociale fosse stato formulato sulla sola base di un remoto precedente penale, senza effettuare alcuna ulteriore valutazione).

- **Sez. 1, Sentenza n. 11283/2026, ud. 25/03/2026, dep. 25/03/2026 – Rel. Masi, Pres. Boni massimata**

Rv. 289638 - 01

[trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - richiedente protezione internazionale che abbia impugnato il provvedimento di rigetto - sottoposizione alla messa alla prova - trattenimento per pericolo di fuga - illegittimità - esclusione - ragioni]

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere, la sottoposizione alla messa alla prova del richiedente protezione internazionale che abbia impugnato il provvedimento di rigetto della domanda non osta al suo trattenimento disposto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, per la sussistenza del rischio di fuga, desunto dalla mancanza del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il trattenimento non è impedito dalla messa alla prova perché questa non costituisce procedura di esecuzione penale, e non ne impedisce la prosecuzione, ma si limita a sospenderla).

Rv. 289698 - 01

[trattenimento amministrativo delle persone straniere - convalida ex art. 6 d. lgs 18 agosto 2015, n. 142 - declaratoria di non luogo a provvedere per mutamento del titolo del trattenimento - impugnazione - interesse - sussistenza - ragioni]

In tema di trattenimento dello straniero, sussiste l'interesse di questo a impugnare, al fine di ottenere una pronuncia sul merito, il provvedimento di non luogo a provvedere sulla convalida, disposta ex art. 6 d.lgs 18 agosto 2015, n. 142, adottato in ragione dell'intervenuto mutamento del titolo di trattenimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che è da ravvisarsi siffatto interesse in quanto la pronuncia sul merito della legittimità o meno dell'originaria convalida è idonea a produrre effetti ulteriori e giuridicamente apprezzabili, quali l'accesso ai rimedi riparatori per la privazione della libertà ingiustamente subita).